



DELIBERA N. 42/25/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA CELLNEX ITALIA SPA ED IL COMUNE DI MANFREDONIA (FG) PER L'INSTALLAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 settembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata Autorità;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l'istanza della società Cellnex Italia S.p.A. del 10 febbraio 2025 ed acquisita dall'Autorità in data 11/02/2025 con numero di protocollo 35487 con la quale è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Manfredonia (FG);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima udienza del 17 febbraio 2025, protocollo 40737;

VISTA la memoria del Comune di Manfredonia del 26 marzo 2025, protocollo 78016;

VISTI i verbali di udienza dell'11 marzo 2025, del 26 marzo 2025 e del 26 maggio 2025;

VISTA la nota del Comune di Manfredonia inerente alle valutazioni circa il sito alternativo identificato al foglio n° 38 p. lla n° 1757., acquisita in data 9 giugno 2025 con protocollo n 142344;

VISTA la memoria conclusiva di società Cellnex Italia S.p.A. del 26 giugno 2025, acquisita dall'Autorità in pari data con numero di protocollo 160258;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento controversiale

Con nota del 10 febbraio 2025 Cellnex Italia S.p.A. (nel seguito Cellnex) ha presentato istanza, per la risoluzione della controversia insorta avverso il Comune di Manfredonia (FG) (nel seguito il Comune) ai sensi del Regolamento.

In data 17 febbraio 2025, l'Autorità ha provveduto a convocare le Parti in udienza per il giorno 11 marzo 2025 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia.

In data 11 marzo 2025 il responsabile del procedimento ha sentito, in udienza, le Parti in modalità videoconferenza, come da verbale. Nel corso dell'udienza il Comune ha comunicato che a causa di un disagio organizzativo interno non aveva ancora preso visione della documentazione inerente la controversia e ha chiesto pertanto un ragionevole lasso di tempo per approfondire la tematica (almeno due settimane).

A conclusione della suddetta udienza, al fine di verificare la percorribilità di un componimento bonario della lite insorta, il responsabile del procedimento ha rinviato la trattazione ad una successiva udienza fissata per il 26 marzo 2025.

Successivamente alla prima udienza svolta il Comune ha inviato, nella mattinata del 26 marzo (giorno della seconda udienza) una propria memoria in cui ha comunicato di non ritenere idoneo il sito individuato da Cellnex e ha proposto un sito alternativo (non di proprietà comunale) a suo modo di vedere idoneo all'installazione di un'antenna.

Nel corso della seconda udienza, svoltasi in data 26 marzo 2025, la società istante ha rilevato la tardività della memoria prodotta dal Comune ed ha chiesto *“la disponibilità dello stesso per un incontro (con eventuale sopralluogo) per definire l'individuazione di un sito idoneo alla realizzazione della torre faro includendo la valutazione di siti alternativi nella disponibilità del Comune, da effettuarsi anche a mezzo videoconferenza.”* Il Comune si è dichiarato disponibile ad una riunione in presenza da tenersi il 7 aprile alle ore 10 e Cellnex ha aderito a tale proposta, precisando che aveva bisogno anche di un collegamento in videoconferenza.

Il responsabile del procedimento ha quindi preso atto delle interazioni in corso per addivenire ad una composizione negoziale della lite insorta ed ha convocato una terza udienza per il giorno 15 aprile 2025.

Il 10 aprile il Comune ha trasmesso un verbale della riunione del 7 aprile dal quale si è rilevata l'assenza di Cellnex.

Il giorno 26 maggio si è tenuta la terza udienza della controversia (originariamente prevista per il 15 aprile e rinviata su richiesta di Cellnex). L'operatore ha comunicato di non aver avuto alcun riscontro alla richiesta di individuazione, da parte del Comune, di un sito alternativo a quello oggetto della controversia. Ha segnalato anche che il sito in coubicazione proposto dal Comune (peraltro non nella disponibilità dello stesso), non risulta essere tecnicamente valido per effetto di potenziali interferenze con gli impianti già presenti. Cellnex ha proposto quindi un sito alternativo idoneo e tecnicamente valido nella disponibilità del Comune (producendo una visura catastale) e sul quale ha chiesto di effettuare un sopralluogo tecnico congiunto dando, a tal fine, la sua immediata disponibilità.

Le parti hanno concordato un sopralluogo congiunto per il 28 maggio presso la Casa Comunale di Manfredonia i cui esiti sono resi noti anche all'Autorità. Il responsabile del procedimento ha fissato una quarta udienza per il giorno 4 giugno 2025.

Il giorno 28 maggio si è tenuto il previsto sopralluogo sul sito alternativo proposto da Cellnex, nel corso del quale l'operatore ha accertato l'idoneità dell'area previa successive verifiche geologiche, mentre il Comune si è riservato di effettuare *“...accertamenti in*



merito agli aspetti demaniali, urbanistici, ed alle normative in materia di tutela elettromagnetica” da trasmettere a Cellnex e all’Autorità entro il 3 giugno.

L’udienza prevista per il 4 giugno è stata quindi rinviata all’11 giugno, in attesa di ricevere i citati accertamenti del Comune, che sono pervenuti il 9 giugno. Anche per il sito alternativo il Comune non ha ritenuto di concedere l’accesso e con la medesima nota ha precisato che “...*si intende conclusa la fase di valutazione del sito alternativo proposto dalla società e pertanto non si ritiene di partecipare alla prossima udienza già fissata per il prossimo mercoledì 11 giugno*”.

Il responsabile del procedimento ha quindi preso atto della mancata composizione negoziale della lite insorta e, acquisiti tutti i necessari elementi istruttori ai fini di una valutazione dell’istanza controversiale, ha trasmesso gli atti della presente controversia alla Commissione per le determinazioni di competenza.

2. La posizione di Cellnex Italia S.p.A.

Con nota del 10.02.2025 Cellnex presentava l’istanza di controversia ex art. 13 del Regolamento di cui alla Delibera 449/16/CONS per l’avvio di un procedimento di risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Manfredonia (FG) volta ad ottenere il diritto di accesso per l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sul sito individuato presso la rotatoria stradale di via Tratturo del Carmine in Manfredonia. Il procedimento prendeva le mosse dalla necessità della delocalizzazione dell’impianto di TLC, già esistente nel Comune presso il condominio in via Cimabue, per finita locazione.

Cellnex ha inteso richiamare le argomentazioni a sostegno della propria posizione fondata esclusivamente su basi normative oggettive ed inconfutabili:

*1) “Sulla asserita inammissibilità del parere del Comune di Manfredonia (nota prot. N. 29548 depositata il 4 giugno 2025). Il “parere” depositato tardivamente dal Comune dinanzi l’Autorità non può essere in alcun modo preso in considerazione ai fini del presente procedimento, non solo per le motivazioni tecnico oggettive sulle quali si tornerà in seguito ma soprattutto perché del tutto irrituale, inconferente ed inammissibile rispetto al procedimento che interessa. Con la suddetta comunicazione il Comune ha espresso parere non favorevole all’impianto sul sito alternativo individuato ed oggetto del sopralluogo congiunto con ragioni del tutto immotivate e non pertinenti rispetto a quanto previsto ai casi di cui all’art. 3, comma 4 del D. Lgs 33/2016. Con tale parere il Comune, non prendendo in considerazione il presente procedimento e non tenendo conto del dettato normativo stabilito dal D. Lgs. 33/2016, si fa portavoce di una proposta di ubicazione e di condivisione dell’infrastruttura su una struttura già esistente all’interno del Comune alle seguenti coordinate: **33T_57003,06mE_4607984,84mN**.*



Tali coordinate corrispondono a una infrastruttura di altro operatore del settore (Inwit Italia S.p.A.) del tutto estraneo al procedimento qui instaurato. Inwit, infatti, non è mai stata parte del presente procedimento né è stata ritenuta necessaria o opportuna da questa Autorità l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Val la pena osservare come una proposta di coubicazione su infrastruttura di terzi debba essere corredata da un adeguato supporto tecnico informativo valevole a sostenere la concreta fattibilità della proposta; tra l'altro, si osserva come un'eventuale coubicazione fonda le proprie radici su un presupposto normativo differente (art. 50 del CCE) da quello fondante la presente istanza di cui qui trattasi (D. Lgs. 33/2016). Tale circostanza, oltre a non essere corredata da adeguati presupposti normativi né da correlata istruttoria, finisce per determinare un obbligo in capo a un soggetto terzo che, si ricorda, non è parte del procedimento, non è mai stato interpellato né coinvolto dallo stesso Comune proponente e resta pertanto del tutto estraneo alla vicenda. Tra l'altro, non si ha neppure la certezza circa la disponibilità di Inwit dell'area, né della sua idoneità a ospitare un altro operatore, né tantomeno sono state fatte misurazioni atte ad escludere un eventuale superamento dei limiti di elettromagnetismo nel caso di ingresso di altro operatore. Ne deriva un totale difetto di istruttoria che possa avvalorare, da un punto di vista tecnico, un'ipotetica fattibilità della domanda di coubicazione. Difetterebbe altresì il profilo giuridico, considerato che la richiesta di coubicazione è evidentemente inammissibile in questo procedimento, normato dal D. Lgs 33/2016, con la conseguenza per cui il petitum su cui verterebbe la decisione esula da quello oggetto della controversia. Si vuole, invece, far presente come nel corso della controversia Cellnex sia giunta alla risoluzione del problema della delocalizzazione individuando un sito alternativo perfettamente valido sia dal punto di vista tecnico che giuridico e il cui rifiuto ad opera del Comune non è avvalorato da alcuna delle motivazioni previste dal Decreto 33/2016. Ai sensi della normativa di cui al D. Lgs 33/2016 al "rifiuto" del gestore devono sempre accompagnarsi gli "specifici motivi" e deve essere allegata "ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità". Il Comune, invece, presenta profili giustificativi di diniego inidonei sia sotto l'aspetto urbanistico che ambientale. Val la pena osservare come l'impianto di cui trattasi è da annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria a norma dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) ed ha carattere di pubblica utilità, alla stregua dell'art. 51 comma 1 del medesimo Codice assolvendo anche al compito di assicurare il servizio di chiamata di emergenza e pubblica sicurezza in area sensibile quale è, appunto, la zona individuata nel Comune di Manfredonia che, qualora non si addivenisse alla delocalizzazione del sito in tempi brevi, rimarrebbe priva di adeguata copertura TLC. Nel proprio parere il Comune si avvale -per sostenere le proprie ragioni -dell'esistenza di un Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie, senza tener conto del fatto che tale strumento urbanistico verrebbe a scontrarsi con una norma statale di rango



primario quale, appunto, è il Decreto Legislativo 33/2016. Il P.I.R.P. non può avere valenza superiore a una norma quale quella di un Decreto Legislativo né, tantomeno, può avere forza di valido diniego ai sensi del Decreto Legislativo 33/2016. Simili considerazioni si devono riproporre rispetto al diniego del Comune giustificato, a suo dire, anche sotto l'aspetto ambientale. Il Comune afferma che: “.la proposta del sito alternativo della Società Cellnex Italia non soddisfa il corretto insediamento degli impianti rispetto alla valenza estetica del contesto territoriale interessato. Infatti, nell'ipotesi che venga installata la nuova infrastruttura, per una distanza in linea area di circa 700 m, gli abitanti sarebbero coinvolti da concentrazioni di n. 3 infrastrutture (palo/traliccio) di SRB in contrasto con i principi delle vigenti normative di settore”. Il Comune, invocando la norma sulla coubicazione per cercare di avvalorare la tesi del risanamento ambientale dell'area interessata di cui al proprio P.I.R.P., muove dall'erroneo presupposto dell'applicazione dello strumento della coubicazione alla presente fattispecie, regolamentata invece dall'art.3 del D.Lgs. 33/2016. Il caso in questione, infatti, riguarda la diversa situazione in cui un operatore presenti apposita domanda per installare elementi di rete su infrastruttura fisica altrui e in cui il gestore dell'infrastruttura richiesta ha l'obbligo di concedere l'accesso, salvo legittimo rifiuto come giustificato ai sensi del successivo art. 4. Il richiamo della norma di cui all'art. 50 del D. Lgs 259/2003 non può essere posta a corollario del Decreto quale obbligo per gli operatori di subirla in difetto di ogni presupposto necessario previsto per la sua legittima applicazione (che nel caso di specie si concretizzerebbe in un difetto di adeguata istruttoria).Inoltre, a seguito dell'analisi territoriale ad oggi effettuata da Cellnex, la realizzazione della S.R.B., nella posizione ipotizzata (sito alternativo Cellnex), accanto alla cabina ENEL, consentirebbe senza alcun dubbio la continuità del rispetto degli obiettivi di qualità del REGOLAMENTO REGIONALE 14 Settembre 2006, n. 14 Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5 (“Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”).A tal riguardo, si riporta stralcio esemplificativo LTEITALY con l'indicazione delle SRB presenti nel raggio di 200 mt c.a. con indicazione della SRB da delocalizzare dal quale si evince che non si avrebbe nessuna significativa modifica sul territorio circostante non contravverrebbe ad alcuna prescrizione né in riferimento ai limiti distanziali tra infrastrutture fisiche né rispetto a presunte violazioni in materia di tutela ambientale, salute pubblica e pubblica sicurezza. E' importante sottolineare che oggetto della controversia è il diritto di accesso di Cellnex al sito alternativo proposto e oggetto di istanza presentata ai sensi del citato Decreto, nella piena disponibilità del Comune come da estratto di visura del 26 maggio 2025 allegato (All. 2)e rispetto al quale non vi è stato un diniego motivato e fondato sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto



stesso. Per tutto quanto sopra argomentato, il diniego opposto al sito alternativo non può essere condiviso perché privo di ogni presupposto giuridico.

2) Sulla coubicazione e condivisione della infrastruttura su una struttura già esistente. Nella denegata ipotesi in cui, nonostante le argomentazioni sopra riportate, questa Autorità dovesse condividere la proposta del Comune di coubicazione sulla struttura di proprietà Inwit, la scrivente Cellnex rassegna quanto segue. Come già argomentato nel paragrafo precedente, non esiste al momento un'adeguata istruttoria che possa dimostrare la volontà del terzo soggetto Inwit (si ripete, estraneo alla vicenda) di concedere uno spazio a Cellnex sulla propria struttura né che uno spazio sul sito sia effettivamente disponibile. In aggiunta a ciò, si renderebbe comunque necessario condurre appropriata indagine tecnica su tutti i molteplici aspetti che una coubicazione comporterebbe quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventuali limiti elettromagnetici, eventuali interferenze con gli altri operatori già presenti, eventuali prove di staticità del sito ad ospitare un nuovo operatore, disponibilità dell'area da parte di Inwit.

Preme precisare a questo proposito che, già prima della proposizione dell'istanza di accesso ai sensi del D. Lgs 33/2016, Cellnex aveva avviato interlocuzioni con Inwit al fine di cercare di capire se fosse possibile usufruire di tale struttura, ma tali interlocuzioni non avevano trovato fattivo riscontro né interesse. Ove si rendesse possibile, anche da un punto di vista tecnico, una coubicazione su infrastruttura Inwit mediante coinvolgimento del terzo interessato e raccogliendone una fattiva e indubbia disponibilità, Cellnex potrebbe accogliere tale soluzione ma si renderebbe necessario il riposizionamento dei sistemi radianti esistenti e la rimodulazione del progetto radio degli stessi. Per le quote installative, considerando quota del terreno alla base del palo INWIT (c.a. 14,00 mt) e la quota alla base del fabbricato ove attualmente è posizionato l'impianto W3-cod. FG385 (c.a. 18 mt), si avrebbe una perdita di quota relativa di c.a. 4,00 mt che in parte sarebbe compensata dalla quota di 26,50 mt rispetto a quella attuale di c.a. 23,60 mt con una differenza in negativo di 1,10 mt. Seppur la coubicazione con Inwit non sia perfettamente efficace e performante per gli standard operativi, oltre che di difficile realizzazione rispetto, invece, a quella che sarebbe prevista per la struttura autonoma di cui al sito alternativo proposto (Foglio 38, Particella 1757), Cellnex valuterebbe positivamente tale soluzione quale extrema ratio e al solo fine di risolvere una questione protrattasi ormai da troppo tempo che, se non arginata, creerà notevoli disagi non solo agli operatori ma in primis all'intera collettività della zona interessata nel Comune di Manfredonia. La delocalizzazione ad oggi si palesa in realtà come urgente attesa la fine della locazione con il condominio di via Cimabue al mese di ottobre 2025, senza possibilità di proroga (perché già concessa proroga di un anno con un ingente canone a carico di Cellnex). Cellnex, già a far data del 2.05.2024, aveva presentato una richiesta di ospitalità al Comune per



cercare di trovare una soluzione per la prosecuzione dello svolgimento di un soddisfacente servizio pubblico nel territorio comunale, manifestando la più ampia disponibilità collaborativa per reperire un sito che potesse andare bene sotto tutti i profili. Il Comune è sempre stato piuttosto reticente, come anche dimostrato nel corso del procedimento controversiale dinanzi l'Autorità, attuando un comportamento ostruzionistico ingiustificato e proponendo solo e unicamente un sito alternativo (quello Inwit) non concretamente disponibile e, dunque, che non costituisce una valida alternativa. A ben vedere, il diniego opposto, se confermato da questa Autorità, configurerebbe non solo un ostacolo concorrenziale ma anche un ostacolo a fornire reti ad alta velocità alla clientela finale. La soluzione ottimale alla presente vicenda resta un'installazione su una struttura autonoma in modo da avere un Base Antenna superiore rispetto quella attuale che non paleserebbe problematiche radioelettriche e/o di disaccoppiamento.”

3. La posizione del Comune di Manfredonia

Il Comune di Manfredonia, in relazione all'istanza oggetto della controversia ha rappresentato che *“la Società di che trattasi, in quanto iscritta al Registro degli Operatori delle Comunicazioni Elettroniche (R.O.C.) con il numero n° 25656 del 10.06.2015, da considerare alla stregua di altri operatori, i quali, ai sensi del punto C del R.R. n° 14 del 14.09.2006 e ss.mm.ii., hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio. La mancata presentazione del programma annuale di installazione entro il 31 marzo di ogni anno preclude all'operatore di telefonia mobile la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione. Agli atti dell'ufficio non risulta che la Società Cellnex Italia S.p.A. nell'anno 2024 e precedenti abbia presentato il programma annuale di installazione oltre a non aver sottoscritto alcun accordo con il Comune di Manfredonia per l'area di interesse, per cui la stessa Società non avrebbe dovuta trasmettere l'istanza datata 21.11.2024 e di conseguenza non avviare il procedimento di controversia interessando l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Va sottolineato che, nell'ipotesi che l'area individuata nella fig. 1 fosse rappresentata dalla Società come “area di ricerca” si evidenzia che la vigente normativa di settore né richiama e né disciplina le “aree di ricerca” per cui le stesse non sono da considerare incluse nel “Programma annuale di installazione”.*

La Società Cellnex Italia S.p.A. richiama più volte il Regolamento Europeo n° 2024/1309 con il quale, ad integrazione del D. Lgs. n° 33 del 15.02.2016, vuole dimostrare che l'area scelta ovvero la rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine rappresenta una “infrastruttura fisica” così definita:



Tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici, compresi i tetti o parti delle facciate, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana; b) nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici, compresi i tetti e parti della facciata, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana”.

“Ovviamente, le determinazioni della Società sono del tutto inadeguate in quanto la rotatoria di che trattasi non è un “arredo stradale” bensì, per il caso di specie, è un’opera pubblica. Gli arredi stradali sono quelli individuali nella citata definizione, tra i quali non rientra la rotatoria.

Nell’ipotesi in cui volessimo condividere quanto affermato dalla Società, il Regolamento Europeo n° 2024/1309 non è applicabile in quanto, ad oggi, non è stato recepito dallo Stato italiano, peraltro confermato anche dalla stessa Società nella propria nota di prot. n° 35487 dell’11.02.2025.

In ordine al D. Lgs. n° 33 del 15.02.2016 modificato dalla Legge n° 118/2022, l’art. 3, comma 4, lett. b) dispone:

“b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche”.

È evidente che ricorrono le condizioni di rifiutare, da parte del gestore dell’infrastruttura (Comune di Manfredonia) l’accesso alla rotatoria ai fini dell’installazione della “Torre faro” per le seguenti motivazioni:

- l’area di pertinenza della rotatoria, di forma geometrica circolare, non contiene spazio sufficiente per ospitare gli elementi di reti di comunicazioni elettronica ad alta velocità ivi compreso la “Torre faro” alta 36 m circa.



“Inoltre, va rammentato che la rotatoria è un’opera pubblica, finanziata con fondi comunali, voluta dai cittadini residenti, che certamente, la sostituzione della rotatoria (opera pubblica) comprensiva di fontana con una “Torre faro” determina un detrattore al paesaggio esistente, diminuzione della sicurezza stradale, forte impatto visivo.

Infine, la documentazione progettuale allegata all’istanza non è redatta a livello tale da poter comprendere le dimensioni effettive della fondazione a sostegno della “torre faro”, della recinzione che delimita l’infrastruttura, l’intera area di ingombro, gli apparati tecnologici posti alla base dell’infrastruttura, la base di appoggio e le relative sezioni orizzontali della “torre faro”.

Va rammentato che nel rispetto della sicurezza stradale nella rotatoria (intersezione di più strade a raso) si deve avere le condizioni di visibilità ovvero negli incroci a rotatoria, i conducenti che si approssimano alla rotatoria devono vedere i veicoli che percorrono l’anello centrale al fine di cedere ad essi la precedenza o eventualmente arrestarsi per cui sarà sufficiente una visione completamente libera sulla sinistra.

Limitatamente per quanto rappresentato negli elaborati progettuali, tale condizione di visibilità non è rispettata.

*Per quanto innanzi argomentato, si ritiene che la localizzazione della “Torre faro”, previa demolizione di un’opera pubblica quale la **rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine**, ospitante una stazione radio base (SRB) per l’implementazione della rete telefonica ospitante una stazione radio base (SRB) per l’implementazione della rete telefonica, non è condivisibile per le seguenti motivazioni:*

- 1) l’area di che trattasi è destinata ad un’opera pubblica realizzata con fondi comunali e non è sostituibile (demolizione/rimozione) con un’altra opera a carattere privato;*
- 2) ai sensi del D. Lgs. n° 33 del 15.02.2016 modificato dalla Legge n° 118/2022, l’art. 3, comma 4, lett.*
- 3) l’area di che trattasi non contiene spazio sufficiente per ospitare la “Torre faro”;*
- 4) scarsa sicurezza stradale dovuta alla mancanza di condizioni di visibilità come previsto dalle norme vigenti in materia stradale;*
- 5) assenza di un progetto esecutivo.*

Per le motivazioni anzi riportate, la Società Cellnex Italia S.p.A. pur presentando un’ipotesi preliminare di fattibilità non ha valutato i requisiti tecnici sia dello stato attuale che di progetto per cui non avrebbe dovuto presentare alcuna istanza e/o proposta di contratto di locazione per la delocalizzazione di una SRB in una rotatoria.

Nella successiva comunicazione del 9 giugno 2025, il Comune, in relazione alla richiesta (presentata in sede di contraddittorio) inerente all’ipotesi di localizzazione dell’impianto da realizzarsi ha espresso la seguente posizione:



“Facendo seguito al sopralluogo congiunto tra Comune di Manfredonia e i tecnici della Società CELLNEX ITALIA S.p.A, del giorno 28.05.2025, finalizzato ad una ricognizione dei luoghi per ospitare una torre faro sulla quale installare gli apparati trasmissivi di una stazione radio base (SRB) per l'implementazione della rete telefonica, dopo gli accertamenti degli uffici comunali si rappresenta quanto segue:

ASPETTO URBANISTICO

L'area proposta, originariamente destinata a standard urbanistico -verde pubblico del 1° Piano di Zona- ai sensi del D.M. 1444/68, a seguito di Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 29 Gennaio 2009 tra la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia per l'attuazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie- "P. I. R. P. nel Comune di Manfredonia, è stata destinata a Viabilità e verde pubblico e pertanto la installazione della torre faro è in contrasto con le previsioni dello Strumento urbanistico vigente.

ASPETTO DEMANIALE

L'area risulta in piena proprietà del Comune di Manfredonia.

ASPETTO AMBIENTALE

Il sito alternativo proposto ricade un una porzione del territorio abitato, distante circa 200 m da una infrastruttura (SRB) già esistente gestita da altro operatore. Atteso che la vigente normativa di settore indica come obiettivo di qualità la coubicazione di impianti negli abitati, la proposta del sito alternativo della Società CELLNEX ITALIA non soddisfa il corretto insediamento degli impianti rispetto alla valenza estetica del contesto territoriale interessato. Infatti, nell'ipotesi che venga installata la nuova infrastruttura, per una distanza in linea aerea di circa 700 m, gli abitanti sarebbero coinvolti da concentrazioni di n° 3 infrastrutture (palo/traliccio) di SRB (Vedi allegato A) in contrasto con i principi delle vigenti normative di settore.

Per il caso di specie, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza e di conseguire gli obiettivi di pianificazione urbana, è di auspicio la coubicazione e la condivisione della infrastruttura su una struttura già esistente le cui coordinate geografiche sono le seguenti:

33T 575003,06 mE 4607984,84 mN previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista.

Resta inteso che la Società dovrà far pervenire al Comune l''avviso della consultazione pubblica" il quale procederà alla diffusione mediante avviso all'Albo Pretorio on line. Resta in capo alla Società gli oneri per la pubblicazione su tre quotidiani indicati dal Comune.

Per quanto sopra si esprime parere NON FAVOREVOLE sulla proposta del sito alternativo per la installazione della torre faro sull'area censita in catasto al F. 38, p. lla 1757.

Il presente parere è parte integrante del verbale relativo all'udienza del 04.06.2025 e sarà trasmesso via PEC agli indirizzi sopra indicati.

Con il presente parere si intende conclusa la fase di valutazione del sito alternativo proposto dalla società e pertanto non si ritiene di partecipare alla prossima udienza già fissata per il prossimo mercoledì 11.”

4. La normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2016, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.

L'Art. 2. del Decreto individua:

“a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

b) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;

“omissis”

i) “infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

l) «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;



m) «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità.»

L'art. 3 del decreto dispone “Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.”

“omissis”

“4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementare il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.”

5. Le Valutazioni dell'Autorità

Svolta l'istruttoria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisiti tutti gli atti del procedimento, vengono esposte di seguito le valutazioni dell'Autorità.

Cellnex – come anzi ricostruito - con comunicazione del 07.05.2024 ha inviato al Comune di Manfredonia una prima richiesta di ospitalità per la locazione di una possibile area di proprietà comunale ai fini dell'installazione di una infrastruttura di telecomunicazione. In seguito a tale richiesta, dove veniva già individuata un'area di interesse, sono succedute svariate interlocuzioni con i referenti comunali senza però giungere mai ad una conclusione negoziale tra le parti.

Rispetto a questa comunicazione, in data 08.08.2024, veniva formulato un sollecito scritto al fine di cercare di pervenire ad un accordo relativo alla proposta progettuale da realizzarsi sulla rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine a seguito del quale non è pervenuto però alcun riscontro. L'operatore ha segnalato che l'urgenza della richiesta viene dettata dalla necessità di delocalizzazione dell'impianto esistente sul condominio di via Cimabue, 1 per finita locazione ed impossibilità di proroga della stessa.

In data 21.11.2024, l'operatore ha formulato istanza ai sensi degli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 33/2016 , al fine di vedere consentita la realizzazione di un progetto di copertura tramite un'infrastruttura facente parte di una rete di comunicazioni elettroniche ad alta velocità.

Con comunicazione del 14.01.2025, Cellnex, non avendo ricevuto alcun riscontro rispetto alla precedente istanza, inviava un sollecito al Comune di Manfredonia (completo altresì di una bozza contrattuale da valutare congiuntamente), al fine di ottenere un valido approccio interlocutorio ma, il Comune non ha riscontrato in alcun modo le comunicazioni ricevute.

Nel corso del contraddittorio sono emerse delle criticità rispetto all'individuazione della rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine, quale sito idoneo ad ospitare una stazione radio base.

In particolare, appare condivisibile la posizione del Comune in merito alle seguenti criticità:

- l'area oggetto dell'istanza è destinata ad un'opera pubblica e non ad una infrastruttura;
- l'area in questione sembrerebbe non disporre di sufficiente spazio (senza procedere alla demolizione dell'opera pubblica) per contenere la torre faro;
- qualora questa venisse realizzata potrebbe determinare una situazione di pericolo a causa di condizioni di scarsa sicurezza stradale dovuta alla mancanza di visibilità, in contrasto con le norme vigenti in materia stradale.

Con riferimento, invece, alla richiesta formulata dall'operatore istante (di cui alla memoria conclusiva prodotta da Cellnex ed acquisita al protocollo n.160258 del 26/06/2025) relativa all'individuazione di un sito alternativo posto sempre nel Comune di Manfredonia censito al NCNT al Foglio 38 particella n. 1757 viale Michelangelo snc, occorre rilevare che le osservazioni formulate in contraddittorio dal Comune per negare l'accesso al sito in questione non sono riconducibili alle fattispecie di diniego tipizzate dal comma 4, dell'art. 3, del citato Decreto Legislativo 33/2016.

Il sito alternativo individuato dall'operatore appare quindi, all'esito di ogni valutazione istruttoria svolta, idoneo all'accesso ai sensi del D.lgs. 33/16;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

Articolo 1

- 1 L'Autorità rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, l'istanza di accesso di Cellnex Italia S.p.A. per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità presso la rotatoria stradale di Viale Tratturo del Carmine in Manfredonia.
- 2 L'Autorità riconosce fondata, per le ragioni esposte in motivazione, la richiesta di accesso di Cellnex Italia S.p.A. al sito alternativo individuato dall'operatore e per l'effetto ordina al Comune di Manfredonia, nella persona del Sindaco p.t. in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di concedere l'accesso al sito posto nel Comune di Manfredonia censito al NCNT al Foglio 38 particella n. 1757 viale Michelangelo snc, ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 del Decreto legislativo n. 33/2016.



- 3 Il Sindaco p.t. del Comune di Manfredonia (FG) nella qualità di rappresentante legale dell'Ente, e Cellnex Italia S.p.A. concludono e sottoscrivono apposita convenzione per l'accesso di cui al comma 2 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
- 4 Ai fini della definizione delle partite economiche per l'accesso di cui ai precedenti commi le parti fanno riferimento, per tutto quanto applicabile, ai principi ed ai modelli definiti nella delibera n. 346/20/CIR.
- 5 Il Comune di Manfredonia e Cellnex Italia S.p.A. adottano tutte le previste normative tecniche per garantire la sicurezza della rete.
- 6 L'inottemperanza al presente ordine comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 30 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella